

PROTOCOLLO D'INTESA

1. PREMESSA

Obiettivo della Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità.

Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 recepisce la suddetta Direttiva Europea fornendo, tra le altre, le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione.

Il Decreto Legislativo n.311 del 29 dicembre 2006 in vigore dal 02.02.07, “disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 192/2005 , recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

In virtù dell’art. 17 del D.lgs 192/05 “Clausola di cedevolezza”, le disposizioni statali restano in vigore fintanto che le Regioni e Province Autonome non recepiscano autonomamente la direttiva stessa.

Il presente documento tenendo conto della normativa statale vigente e fin quando non verrà adeguata la normativa regionale a riguardo, si pone l’obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione e, per quanto possibile, di manutenzione ed esercizio degli impianti termici nella Provincia e nel Comune di Rieti, nell’ambito delle rispettive competenze. Poiché sia la normativa nazionale che quella regionale sono in continua evoluzione, saranno emanati successivi provvedimenti ad integrazione o modifica del presente, sentita la Commissione di cui al successivo punto 30.

2. LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 46 del 05.03.1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” per quanto applicabile;
- D.P.R. 447 del 06.12.1991: Regolamento di attuazione della legge 46/90;
- Legge n.10 del 9 Gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo di fonti rinnovabili di energia”;
- DPR n. 412 del 26 Agosto 1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4 della legge n. 10 del 9 Gennaio 1991”;
- DPR n. 551 del 21 Dicembre 1999 “Regolamento recante modifiche al DPR n. 412/93, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”;
- Delibera n. 40 del 30 Luglio 2004 dell’Autorità dell’Energia “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza e gas”;
- DGR n. 13 del 7 Gennaio 2005 “Approvazione dell’atto di indirizzo e di coordinamento sullo stato di manutenzione degli impianti termici nella Regione Lazio da parte degli Enti Locali competenti”;
- D.Lgs 192 del 19 Agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/91 CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia” ed in particolare l’art. 4 che recita, tra l’altro:” successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, saranno emessi ulteriori decreti che disciplineranno la progettazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” e l’art. 12 “esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”;
- Decreto Legislativo n.311 del 29 dicembre 2006 in vigore dal 02.02.07, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 192/2005 , recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
- D.Lgs 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia ambientale”.

3. FINALITA' GENERALI

Sono finalità principali della presente intesa:

- **sensibilizzare i possessori e responsabili di impianti termici** sulla necessità di effettuare una corretta **manutenzione e gestione** degli impianti al fine di dare concreta applicazione a quanto disposto dalle citate leggi nonché permettere, attraverso una corretta manutenzione risparmio energetico e di conseguenza economico da parte degli utenti, così da ridurre l'inquinamento dovuto alle immissioni in atmosfera;
- **rendere chiari e trasparenti i rapporti**, le procedure e le **prestazioni fornite** dalle imprese di manutenzione degli impianti stessi;
- **conseguire un'attuazione effettiva ed efficace della manutenzione** e successiva **verifica** degli impianti termici da parte degli Enti Locali preposti, a condizioni favorevoli per i cittadini;
- **avviare le suddette verifiche** di competenza della Provincia di Rieti e del Comune di Rieti, valorizzando al massimo l'utilizzo dei modelli preposti dal D.Lgs. 311/06 (modello F e modello G)
- **attivare aggiornamenti** professionali per gli operatori del settore allo scopo di raggiungere più alti livelli di professionalità e competenza specifica anche sulle nuove normative in materia;
- **costituire ed aggiornare la banca dati degli impianti** termici ricadenti nel territorio di competenza entro il 31 Dicembre di ogni anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle vigenti leggi in materia di privacy ed i cui dati verranno utilizzati per i soli scopi di cui alla Legge 10/91 e decreti attuativi nonché per ogni attività connessa.

4. AUTORITÀ COMPETENTI

Alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs 192/2005, spettano compiti di attuazione del medesimo decreto.

All'ARPA Lazio, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, spettano attività tecnico-scientifiche a supporto dell'azione amministrativa ed istituzionale di Regione, Province, Comuni, Comunità Montane ed Aziende Sanitarie Locali.

Alla Camera di Commercio di Rieti compete il riconoscimento dei requisiti professionali per gli impiantisti e la funzione di regolazione del mercato e tutela della Fede Pubblica.

La Regione Lazio con la D.G. R. n. 13/2005, al fine di garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del DPR 412/93, come pure la normativa nazionale, individua nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province per il restante territorio le autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici.

La Provincia di Rieti ed il Comune di Rieti, quali autorità competenti, realizzano, anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

La Provincia di Rieti, il Comune di Rieti e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Rieti (di seguito denominata C.C.I.A.A.) riconoscono l'intendimento manifestato dalle sottoriportate associazioni di categoria imprenditoriali e dei consumatori, di rappresentare gli interessi dei cittadini e delle categorie professionali coinvolte e conseguentemente le ritengono adatte ai sensi delle vigenti normative:

- a) Le seguenti associazioni di categoria presenti nel territorio di competenza:
 - 1) Confartigianato;
 - 2) Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media Impresa (CNA);
 - 3) Unione Provinciale dell'Artigianato, CasaArtigiani (UPA casa).
- b) Le seguenti associazioni di consumatori presenti nel territorio di competenza:
 - 1) Associazione Italiana Difesa Consumatori ed Ambiente (ADICONSUM);

- 2) Associazioni Cristiani Lavoratori Italiani (A.C.L.I.) Lega Consumatori;
- 3) Unione Nazionale Consumatori;

Le associazioni, di cui ai punti a) e b), essendo legittimate a perseguire l'interesse dei propri iscritti e dei propri rappresentati, collaborano e vigilano affinché le modalità indicate nel presente protocollo d'intesa rispettino le finalità indicate al punto 3.

5. PROTOCOLLO D'INTESA

Richiamato quanto sopra detto, i suddetti soggetti convengono su quanto segue:

Sensibilizzazione:

1. a far data dalla firma del protocollo la Provincia ed il Comune di Rieti daranno vita ad una campagna di sensibilizzazione, rivolta ai possessori o responsabili di impianti termici, sulla necessità di una corretta manutenzione degli impianti stessi, attuando il presente protocollo di intesa. A tali finalità contribuiranno le Associazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 4, autonomamente o congiuntamente alla Provincia e Comune, coinvolgendo, ove possibile, le associazioni ambientaliste riconosciute e accreditate.
2. Provincia e Comune di Rieti, con la collaborazione della Camera di Commercio e delle sue strutture, nell'ambito della propria campagna di sensibilizzazione, programmeranno incontri con le associazioni di categoria e con i cittadini distribuendo opuscoli informativi, manifesti, ecc.
3. la Provincia ed il Comune di Rieti si impegnano a mantenere attivo in via definitiva un apposito ufficio aperto al pubblico al fine di fornire ai cittadini informazioni e delucidazioni.

Verifica:

4. A seguito della campagna di sensibilizzazione la Provincia ed il Comune di Rieti inizieranno la verifica degli impianti termici;
5. I due Enti inizieranno tale campagna prevedibilmente a far data dal 01/04/07
6. La dichiarazione di avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio. In applicazione del D.Lgs 192 del 19 Agosto 2005 e del citato D.Lgs 311/06, i responsabili di impianto sono tenuti a trasmettere l'apposito rapporto di controllo e avvenuta manutenzione redatto secondo il modello G o il modello F. Le auto-dichiarazioni afferenti i controlli effettuati su impianti di potenza inferiore a 35 kW precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs 192/05 (cioè il 08/10/05) conservano la loro validità per due anni e, in ogni caso, non oltre il 07/10/07. I responsabili dell'impianto che non abbiano provveduto all'invio del modello H (vigente fino al 07/10/05), possono provvedervi fino al giorno di validità della relativa autodichiarazione, con gli oneri previsti al momento dell'effettuato controllo.¹

A regime la presentazione all'Ente competente del suddetto modello deve comunque avvenire con le scadenze riportate in allegato e comunque entro 30 giorni dalla data di avvenuto controllo, salvo il caso di uso del Bollino Verde, di cui al punto 18. Per i nuovi impianti (se di potenza inferiore a 35 kW), in caso di sostituzione di tutti i generatori di calore, o a seguito di ristrutturazione dell'impianto termico, non è richiesta la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione nelle quattro stagioni termiche successive alla data della prima accensione da parte dell'installatore, purché sia stata trasmessa all'Ente competente la scheda identificativa dell'impianto corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto. Per i nuovi impianti di potenza superiore a 35 kW deve essere inviata all'Ente la scheda identificativa corredata dal rapporto di controllo (modello F); la stessa operazione deve essere effettuata ogni anno ed ha validità se eseguita al massimo 60 giorni dopo la data di installazione.

¹ [Affermazione valida dove ci sia una storicità pregressa di invio all'Ente competente delle autodichiarazioni, cioè nel Comune di Rieti.](#)

7. gli oneri per l'effettuazione delle verifiche a campione, per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW, sono posti a carico di tutti gli utenti;
8. le parti concordano che i costi delle verifiche saranno oggetto di rimodulazione con cadenza biennale o quadriennale, mediante deliberazione dell'Ente competente, su proposta della Commissione di vigilanza;
9. conseguentemente gli utenti che avranno adempiuto all'invio del rispettivo modello all'Ente competente, potranno essere oggetto solo della già citata verifica a campione (art. 11, comma 20 del DPR 412/93 e successive modifiche e integrazioni D. Lgs. 192/05, e D. Lgs. n.311/06 Allegato L). Il vantaggio di tale invio è quello di non pagare l'eventuale verifica che l'ente competente è tenuto ad effettuare;
10. l'onere per le verifiche degli impianti di potenzialità nominale al focolare minore di 35 kW che non si avvarranno del modello G, dovrà coprire esclusivamente i costi, presunti, che l'Ente dovrà sostenere. (vedi allegati D, E);
11. per gli impianti di potenzialità nominale uguale o maggiore a 35 kW i maggiori oneri sono dovuti alla maggiore complessità degli impianti, alle certificazioni da controllare e verificare, al maggior tempo occorrente per la messa a regime dell'impianto (vedi allegati D, E). I responsabili di tali tipi di impianti non debbono allegare alcun pagamento alla presentazione del modello F in quanto dovranno sostenere per intero il costo delle operazioni di verifica una volta sorteggiati;
12. si da atto che le verifiche (con una percentuale pari almeno al 5%) per coloro che presenteranno o meno i modelli G od F del citato D.Lgs. 311/06 saranno posti in essere dalla Provincia e dal Comune di Rieti direttamente o da organismi da essa incaricati con riconosciute professionalità, con modalità, tempistica ed oneri stabilite dagli allegati al presente protocollo d'intesa, del quale formano parte integrante e sostanziale;
13. per gli impianti con generatore di calore di età superiore a 15 anni, la Provincia ed il Comune di Rieti effettueranno, con le stesse modalità previste, ispezioni sull'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore ed una consulenza su interventi migliorativi che potranno essere adottati (art. 9, comma 4 del D.Lgs. 192/05);
14. gli Enti preposti provvederanno inoltre alla verifica degli impianti termici accertando l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli stessi conformemente alla Legge 10/91 e suoi decreti attuativi, esclusivamente con personale tecnicamente formato, provvisto di cartellino di identificazione dell'Ente, ai quali nulla sarà dovuto;
15. per le famiglie che possiedono un impianto ad uso domestico con potenza al focolare fino a 35 kW, con una condizione socio-economica documentabile dall'attestazione ISEE (che di volta in volta deve essere allegata al modello G presentato) non superiore ad € 8000,00² usufruiranno del servizio di verifica gratuita.

Attuazione dei controlli – Manutentori:

16. la Provincia ed il Comune di Rieti, conformemente a quanto previsto dall'attuale legislazione, realizzeranno un elenco pubblico di manutentori con il supporto delle Associazioni di categoria firmatarie del programma – contratto di manutenzione e controllo³ che aderiranno all'iniziativa, impegnandosi anche alla sua divulgazione nell'ambito della propria campagna informativa;
17. la Provincia ed il Comune di Rieti si impegnano a fornire supporto tecnico agli artigiani ed alle loro associazioni nei tempi e nei modi che potranno essere definiti con specifici accordi previo parere della Commissione di vigilanza;

² Tale limite viene assunto in fase di prima applicazione e potrà essere rivisto successivamente e comunque con cadenza annuale

³ Il programma-contratto di manutenzione e controllo riportato in appendice viene concordato e sottoscritto dalle Associazioni dei consumatori e dalle Associazioni di categoria delle imprese termotecniche, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Rieti (cfr. 28)

18. i manutentori rappresentati dalle Associazioni che aderiscono al protocollo si impegnano a partecipare a corsi periodici (almeno biennali) di aggiornamento professionale specificatamente rivolti alle problematiche tecnico-impiantistiche e normative, entro 12 mesi dell'adesione a questo protocollo. Tali corsi saranno requisito primario per l'inserimento all'elenco di cui al punto 16. I costi saranno coperti interamente dagli Enti competenti;
19. al fine di semplificare tutte le operazioni sopra descritte, la Provincia ed il Comune di Rieti emetteranno e porranno in vendita il "Bollino Verde", del valore nominale rispettivamente di € 7,5 e € 6 (allegato E) a copertura delle spese sostenute per le predette verifiche a campione e per le attività connesse, che i manutentori aderenti al protocollo applicheranno sul modello G;
20. i "Bollini Verdi" saranno distribuiti dalla Provincia e dal Comune di Rieti alle associazioni di cui al punto a) del punto 4, che ne facciano richiesta, con pagamento all'Ente di competenza esclusivamente tramite bollettino:
 - c.c.p. n..... intestato a Provincia di Rieti, "Servizio Energia" con causale "controllo impianti termici";
 - c.c.p. n..... intestato a Comune di Rieti, "Servizio Energia" con causale "controllo impianti termici".Il controvalore, senza alcun ulteriore addebito per il cittadino, sarà addebitato in fattura con voce IVA esente specificando il codice del bollino stesso;
21. le imprese aderenti al protocollo saranno tenute a trasmettere all'Ente di competenza con cadenza bi-mensile, anche tramite le proprie associazioni che potranno assumere il ruolo di coordinamento e di supporto organizzativo, la copia dei modelli G (completa di Bollino Verde) ed F;
22. resta inteso che il "Bollino Verde" potrà essere apposto esclusivamente dai manutentori che abbiano aderito attraverso le Associazioni di Categoria firmatarie il presente protocollo, previo accertamento dei requisiti di legge e della disponibilità alla partecipazione dei corsi di aggiornamento professionale di cui al punto 18;
23. secondo quanto suggerito dalla normativa nazionale, detto invio dovrà pervenire all'Ente competente ANCHE su supporto informatico, tramite database che verrà fornito dall'Ente stesso non appena predisposto;
24. si da fin da ora atto che le modalità e le condizioni di esecuzione delle sopraindicate azioni di supporto organizzativo, verranno definite con uno specifico accordo separato tra gli Enti e le Associazioni disponibili a fornire tale servizio;
25. per tutti i manutentori che non aderiscono al presente protocollo, rimane invariato l'obbligo di trasmettere all'Ente competente i modelli G ed F nei tempi e nei modi previsti;
26. per tutti gli impianti termici di qualsiasi potenza per i quali non sia pervenuta la dichiarazione secondo i citati modelli, i due Enti provvederanno ad effettuare verifiche sistematiche con un minimo del 5% annuo, individuandoli dai tabulati forniti dalle società distributrici del combustibile o con altra idonea procedura; gli oneri economici di dette verifiche sono a carico degli utenti e da pagare esclusivamente tramite bollettino:
 - c.c.p. n..... intestato a Provincia di Rieti, "Servizio Energia" con causale "oneri di verifica";
 - c.c.p. n..... intestato a Comune di Rieti, "Servizio Energia" con causale "oneri di verifica"da consegnare in copia all'atto della verifica.
27. la Provincia ed il Comune di Rieti provvederanno alla realizzazione della banca dati degli impianti termici. Per tale scopo provvederanno a richiedere alle società distributrici di combustibile gli elenchi dei nominativi e l'ubicazione degli impianti da essi riforniti.
28. dopo uno specifico accertamento e qualora ricorrano le condizioni, gli Enti competenti applicheranno le sanzioni previste dalla Legge 10/91 e successivi decreti attuativi.

Contratto di manutenzione programmata:

29. Gli Enti competenti, come suggerito da normativa nazionale, nell'ottica di una maggior trasparenza dei rapporti fra le parti sociali, predispongono una bozza tipo, puramente indicativa, di contratto di manutenzione programmata (in allegato C);
Tale bozza dovrà essere convenuta tra le Associazioni di Categoria degli Artigiani e dei Consumatori, con il patrocinio degli Enti firmatari. Tale contratto, una volta sottoscritto, sarà parte integrante del presente Protocollo d'Intesa, e sarà efficace a tutelare i rapporti fra i manutentori e i responsabili d'impianto;
le associazioni direttamente coinvolte nella stesura definitiva del contratto si impegnano alla sottoscrizione dello stesso entro 30 giorni dall'approvazione del presente protocollo.

Commissione tecnico-consultiva di vigilanza:

30. Le parti, tenuto conto della complessità della materia, per volontà comune istituiscono presso la Provincia di Rieti, Attività della Presidenza, una Commissione di Vigilanza costituita da due rappresentanti della Provincia, due rappresentanti del Comune ed uno della Camera di Commercio ed uno per ogni Associazione di cui ai commi a) e b) del punto 4.
Essa è convocata congiuntamente dagli Enti Competenti a cui spetta anche la Presidenza con cadenza almeno annuale.
31. Essa si riunisce in forma numericamente ridotta, cioè con la partecipazione dei soli rappresentanti istituzionali (Provincia, Comune e C.C.I.A.A.) allorché:
- a) saranno trattati dati sensibili (es. attività sanzionatoria o fiscale);
 - b) sarà manifesta l'incompatibilità, per conflitto di interesse o fattispecie analoghe;
 - c) saranno trattate informazioni di competenza delle autorità di polizia giudiziaria;
32. Alla stessa sono altresì demandate funzioni di proposta di aggiornamento ed ottimizzazione del servizio e di rimodulazione dei costi.

Conclusioni

33. la commissione paritetica recepisce il presente protocollo d'intesa, nonché gli allegati " A-B-C-D-E ", relativamente a procedure, tempistiche, schede, modelli, manuali di compilazione, costi, oneri, ecc; tali atti per divenire esecutivi dovranno riportare l'approvazione dell'Ente competente;
34. in caso di controversie che dovessero nascere dall'applicazione del presente protocollo generale d'intesa e del contratto di manutenzione (cfr punto 29) si stabilisce di ricorrere in prima istanza al tentativo di conciliazione attraverso lo strumento dello Sportello di Conciliazione istituito presso la C.C.I.A.A. di Rieti, che potrà avvalersi della consulenza tecnica della Commissione di cui al punto 30;
35. dopo la ratifica, copia del presente protocollo ed allegato schema di contratto, saranno depositati presso la C.C.I.A.A. di Rieti per la relativa pubblicità.

Autoregolamentazione

In merito alle materie oggetto del presente protocollo d'intesa gli Enti Competenti, in base al proprio potere di regolamentazione, potranno dotarsi di norme attuative concorrenti o integrative della regolamentazione statale o regionale.

Istituiscono, contestualmente all'atto deliberativo di attuazione del presente protocollo, ognuno per quanto di competenza, e se non precedentemente istituito, "*servizi, uffici/sportelli energia*".

Firme